IL RETTORE D'INTESA CON IL DIRETTORE GENERALE


VISTO il decreto legge 2 dicembre 2020 n. 158 recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus Covid-19”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020, recante misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 sull’intero territorio nazionale;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connessi con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, e in particolare l’articolo 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

VISTO il Decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito in Legge n. 77 del 17.07.2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connessse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e in particolare l’art. 263, comma 1, che, così come emendato dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, recita: “Al fine di assicurare la continuità dell’azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l’operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmatta, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità. In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, con uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione possono essere stabilite modalità organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di
precisi obiettivi quantitativi e qualitativi. Alla data del 15 settembre 2020, l’articolo 87, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 cessa di avere effetto”.

CONSIDERATA la necessità di garantire, in relazione alla durata e all’evolversi della situazione epidemiologica, l’erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarità, continuità ed efficienza, così come previsto dal citato articolo 263;

VISTO il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 con il quale, per le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1, del citato articolo 263, sono state stabilite specifiche modalità organizzative e fissati criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilità del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalità agile;

CONSIDERATO che all’art. 2 del citato decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 è previsto, tra l’altro, che:

1. Per “dirigente” si intende il dirigente di livello non generale, responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento è da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

2. Il “lavoratore fragile” richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

CONSIDERATO, inoltre, che all’art. 3 del suddetto decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020 è previsto che ciascun dirigente organizza il proprio Ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al 50% del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità;

CONSIDERATI il permanere della situazione di emergenza epidemiologica a livello nazionale e le ulteriori indicazioni fornite dalle Autorità competenti, nonché la volontà dell’Ateneo di tutelare il personale, particolarmente i soggetti con comprovate esigenze di carattere sanitario, familiare e/o logistico, nonché di predisporre misure utili a contenere il rischio di contagio;

VALUTATA pertanto l’opportunità di prorogare ulteriormente le misure in vigore fino al 31 dicembre 2020, al fine di continuare a tutelare la salute e garantire la sicurezza del personale di Ateneo;

VISTO il Regolamento attuativo UNICAS per la sicurezza per la prevenzione nei confronti del rischio COVID-19, contenente le norme di comportamento e le disposizioni che, in conformità agli obblighi di legge, dovranno essere tassativamente rispettate da tutto il personale, presentato dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo nella riunione di contrattazione del 27 aprile 2020 e approvato nella successiva riunione del 30 aprile 2020;

VISTO il CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca triennio 2016 – 2018;

VISTI tutti gli atti e i provvedimenti adottati dall’Ateneo sia durante la fase di lock down, sia durante le fasi 2 e 3, come pubblicati sul sito web dell’Ateneo;

CONDIVISA la necessità di prorogare ulteriormente le disposizioni di cui al D.R. n. 722 del 15 ottobre 2020 come modificato dal D.R. n. 755 del 27 ottobre 2020, già prorogate fino al 31
dicembre 2020 con D.R. n. 836 del 24 novembre 2020, con riserva di ogni eventuale successiva modifica e/o integrazione; 

EFFETTUATA in data 28 dicembre 2020 la comunicazione alle OO.SS. e la RSU in merito al contenuto del presente provvedimento; 

SENTITO il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ateneo; 

SENTITO il Medico Competente; 

SU proposta del Settore Personale e dell’Ufficio Reclutamento personale tecnico amministrativo, Formazione e Relazioni sindacali: 


decreta 

ART. 1 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

ART. 2 


Art. 3 

L’Amministrazione si riserva di emettere ogni eventuale successivo provvedimento a modifica e ad integrazione del presente decreto, in relazione agli sviluppi della situazione emergenziale, o delle diverse esigenze che dovettero proporsi, o in esecuzione dei diversi provvedimenti emessi dalle competenti autorità. 

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web di Ateneo e inserito nella raccolta ufficiale interna di questa Università.